



# COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 28.04.2023

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28.04.2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF-TARI 2022/2025 - 2° PERIODO REGOLATORIO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 20.30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE/ASSENTE		PRESENTE/ASSENTE	
FERANDI ROBERTA	P	BERTOLI PETRA	P	
MASSARDI FLORIANO	P	NEBOLI SIMONE	P	
BERARDI MAURO	P			
SCOTUZZI FRANCO	P			
GUANDALINI ERICA	P			
FORTI SERENA	A			
MINELLI DANIELE	P			
SANDRINI LORENZO	P			
		<b>TOTALI</b>	<b>T.presenti</b> 9	<b>T.assenti</b> 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott.ssa FERANDI ROBERTA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **2** dell'ordine del giorno.

**Delibera di C.C. n. 10 del 28.04.2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF-TARI 2022/2025 - 2° PERIODO REGOLATORIO 2023**

---

**L'Assessore Floriano Massardi** illustra l'argomento al secondo punto dell'ODG del Consiglio Comunale ovvero l'approvazione del Piano Economico Finanziario Pef-tari 2022/2025 – 2° periodo regolatorio 2023.

Ultimata l'esposizione viene dichiarata aperta la discussione.

Essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, e dopo un'aperta discussione, il Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di approvare il Piano Economico Finanziario (Pef-Tari) 2022-2025 e decide di rinviare a successivo Consiglio Comunale l'approvazione delle Tariffe Tari per l'anno 2023.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7/8/1990 numero 241 e smi;
- l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la Legge di Stabilità 2014 che ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate IMU TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;

### **DATO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, la IUC - Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti -TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - ✓ *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la*

*remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*

- ✓ *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
- ✓ *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

#### **VISTI:**

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione 493/2020/R/RIF recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- il documento per la consultazione 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la delibera di ARERA n. 138/2021/R/RIF di avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF";
- il documento di consultazione di ARERA n. 196/2021/R/RIF di orientamento generale dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- il documento per la consultazione di ARERA n. 282/2021/R/RIF recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – Orientamenti finali";
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/rif443/2019, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il

- secondo periodo regolatorio 2022-2025” che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025;
- l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
  - il documento per la consultazione 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali”;
  - la deliberazione 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”
  - la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
  - la deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A recante il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

-

**RICHIAMATO** l’art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25.02.2022, che dispone quanto segue: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*. Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è prorogato al 31 maggio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2023 è stato differito al 31 maggio 2023, termine stabilito dal Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell’Interno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°97 del 26.04.2023;

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2022 con la quale sono state approvate le tariffe Tari Anno 2022 ed il Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2023 per l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

**RICORDATO** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”;

**PRECISATO** che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA s. r.l. (Deliberazione di Assemblea n. 2201 del 18/07/2017);

**RICHIAMATO** l'art. 7, comma 7.2, del MTR-2 che prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono determinati:

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

**PRESO ATTO** che:

- Il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso, in data 31.03.2023 al protocollo n. 1260/2023 la revisione del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 redatto in base al "Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ed elaborato in base allo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta, per l'anno 2023, ad € 206.100,00;
- ai sensi dell'art. 27 della MTR-2 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - b) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
  - c) Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - d) Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti svolta dal Gestore "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl" sulla scorta della relazione n. 23.4468.01 del 28/02/2023 elaborata dalla società specializzata Utiliteam Co. srl;
  - e) Bilancio di esercizio al 31/12/2021 del Gestore SAE Srl e nota integrativa;
  - f) Libro Cespiti del Gestore SAE Srl al 31/12/2021;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 di € 206.100,00;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 459/2021 di ARERA, richiamata in narrativa, "*... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del*

*servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 337/2022 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che la spesa prevista dal suddetto piano dovrà essere interamente coperta dalle entrate della TARI;

**DATO ATTO** che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013);

**PRESO ATTO** della necessità di modificare il PEF per recepire gli effetti dello scenario economico attuale, caratterizzato da una sensibile dinamica al rialzo dei prezzi, che rischia di rendere le tariffe inadeguate rispetto all’ineludibile obiettivo del mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;

**EVIDENZIATO** che il MTR-2 tutela espressamente la necessità di mantenere l’equilibrio economico finanziario, e precisamente:

- art. 17.2, *“... in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l’equilibrio economico finanziario delle gestioni;”*
- art. 27.5, *“Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;*
- art. 28.2, *“L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore ...”.*

**DATO ATTO** che l’eventuale disequilibrio Economico finanziario del Gestore costituisce circostanza straordinaria al verificarsi della quale si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell’art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF, come già indicato nella relazione n. 23.4468.01 del 28.02.2023 redatta da Utiliteam Co. Srl relativa all’analisi di equilibrio economico finanziario;

**RITENUTO** pertanto di approvare la revisione al Piano Economico Finanziario PEF – TARI 2022-2025 redatto in base al “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2) (approvato con deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021), che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

**CON** n. 9 voti favorevoli, e nessun contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di **APPROVARE** la revisione al Piano finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) 2022-2025, allegato alla presente deliberazione dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 di € 206.100,00;
- 3) di **DARE ATTO** che al suddetto Piano sono allegati:
  - il Piano Economico Finanziario 2022-2025 (PEF 2022-2025), elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 alla determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
  - la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
  - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 2 alla Determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
  - la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
  - l'analisi di Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti svolta dal Gestore "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl" sulla scorta della relazione n. 23.4468.01 del 28/02/2023 elaborata dalla società specializzata Utiliteam Co. srl;
  - il bilancio di esercizio al 31/12/2021 del Gestore SAE Srl e nota integrativa;
  - il libro Cespiti del Gestore SAE Srl al 31/12/2021;
- 4) di **DEMANDARE** a successivo atto la determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
- 5) di **TRASMETTERE** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.2 della determinazione n. 2/DRIF/2021 "*... Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF...*";

- 6) di **PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dal comma 10 lettera e) della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

## **SUCCESSIVAMENTE**

**CONSIDERATA** l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:  
*«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;*

**CON** n. 9 voti favorevoli, e nessun contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;